

Oggetto: Regolamento ISVAP n. 38/2011 sulle gestioni separate delle Compagnie di assicurazioni vita

Il Regolamento in oggetto disciplina la costituzione e l'amministrazione delle gestioni separate, aggiornando così la regolamentazione in materia contenuta nella circolare ISVAP n. 71/1987, ora abrogata.

L'art. 4 introduce il principio generale della parità di trattamento di tutti gli assicurati ai fini della equa partecipazione ai risultati finanziari della gestione separata.

Il rispetto di tale principio deve essere assicurato dalla Compagnia attraverso idonee politiche di gestione e di investimento che non favoriscano i clienti "forti" (quali per esempio gli investitori istituzionali o i clienti corporate) a discapito degli altri contraenti.

L'art. 5 prevede la deliberazione da parte dell'organo amministrativo della Compagnia della costituzione della gestione separata, del relativo regolamento e delle successive modifiche.

La delibera individua gli importi massimi che, rispetto alla dimensione della gestione separata e ad un prestabilito periodo di tempo, possono essere movimentati in entrata e in uscita da un unico contraente o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi.

Per le operazioni che superano gli importi massimi previsti la delibera stabilisce idonei presidi da adottare a livello gestionale e contrattuale (penalità in caso di uscita anticipata, periodi di permanenza minima, etc.).

L'art. 6 stabilisce il contenuto standard minimale del regolamento della gestione separata che prevede, tra le altre cose:

- la descrizione degli obiettivi e delle politiche di investimento, compresi i limiti qualitativi e quantitativi delle attività in cui si intendono investire le risorse;
- la possibilità di far gravare sulla gestione separata unicamente le spese di negoziazione degli attivi e quelle per l'attività di revisione contabile, esclusa qualsiasi altra forma di prelievo.

L'art. 7 stabilisce le regole per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata relativo al periodo di osservazione specificato nel regolamento.

L'art. 8 è relativo alla determinazione dell'importo minimo delle attività che costituiscono la gestione separata che non può essere inferiore a quello delle riserve matematiche di cui all'art. 30 del Regolamento ISVAP n. 21/2008 costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili collegati al rendimento della gestione separata.

In tali riserve matematiche, la cui valutazione può essere effettuata anche mediante il ricorso ad approssimazioni ragionevoli o a generalizzazioni (secondo le disposizioni dell'art. 26 del medesimo Regolamento ISVAP), sono ricomprese anche le eventuali riserve aggiuntive per rischio di tasso di rendimento garantito e quelle per rischio demografico, oltre che il riporto premi e le riserve per sovrappremi sanitari e professionali.

Le funzioni di controllo e verifica sulle riserve matematiche delle gestioni separate rientrano nella sfera di competenza dell'attuario incaricato dalla Compagnia.

Ai fini della valutazione della sufficienza delle attività a fronte delle riserve matematiche dei contratti collegati al rendimento della gestione separata il relativo valore è quello con cui sono

iscritte nell'ultimo bilancio approvato o, in mancanza, quello di carico nella contabilità generale della Compagnia.

In caso di iscrizione in bilancio di minusvalenze eccedenti le eventuali riprese di valore relative alle attività della gestione separata la Compagnia deve integrare la gestione separata con ulteriori attività, fino a concorrenza dell'importo delle riserve matematiche.

E' consentito alla Compagnia di individuare, fino all'ammontare massimo del 4% dell'importo totale delle riserve matematiche, attività che non vengono inserite tra quelle della gestione separata e che non concorrono alla determinazione del tasso medio di rendimento.

Tali attività, scelte tra quelle idonee alla copertura delle riserve tecniche, sono valutate al valore corrente e iscritte in un'apposita sezione del libro mastro della gestione separata.

In caso di riassicurazione passiva l'importo delle riserve matematiche dei contratti collegati alla gestione separata è ridotto dell'ammontare dei crediti relativi alle corrispondenti riserve matematiche in deposito presso il riassicuratore, al netto delle poste debitorie complessive, a condizione che i contratti prevedano l'impegno del riassicuratore a corrispondere, sulle riserve in deposito, lo stesso tasso di rendimento riconosciuto alle polizze rivalutabili dalla Compagnia cedente.

L'art. 9 detta le disposizioni in materia di investimento prevedendo che le risorse della gestione separata siano investite esclusivamente nelle categorie di attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi dell'art. 38 del codice delle assicurazioni e dei relativi regolamenti attuativi.

Lo stesso art. 9 prevede espressamente talune categorie di investimento che non sono ammissibili e fissa inoltre il principio dell'uscita delle attività dalla gestione separata esclusivamente per realizzo.

L'art. 10 disciplina il trasferimento di attività dal patrimonio della Compagnia alla gestione separata prevedendone in via generale il divieto.

Il trasferimento è peraltro ammesso ai sensi dell'art. 8 comma 3 (integrazione della gestione separata con attivi della Compagnia che non vengono inseriti nella gestione separata) e in casi eccezionali.

L'art. 11 riguarda le verifiche contabili sulla gestione separata e prevede che il rendiconto riepilogativo e il prospetto della composizione della gestione separata siano sottoposti a verifica da parte di una società di revisione.

In particolare è previsto che qualora il Regolamento della gestione separata preveda, all'interno del periodo di osservazione, la determinazione di più tassi di rendimento, la verifica sia estesa ad ogni tasso di rendimento.

La verifica viene effettuata anche nei casi in cui il Regolamento preveda la determinazione di rendimenti relativi a periodi non coincidenti con il periodo di osservazione.

L'art. 12 disciplina la tenuta del libro mastro della gestione separata prevedendo, in particolare, la registrazione alla fine di ciascun mese dell'importo delle attività e delle corrispondenti riserve matematiche.

L'art. 13 contiene le disposizioni che riguardano il rendiconto riepilogativo e i prospetti della gestione separata.

La Compagnia, entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione, redige:

- a) il rendiconto (di cui all'Allegato A del Regolamento) con l'indicazione del tasso medio di rendimento realizzato nel medesimo periodo e degli altri tassi medi di rendimento eventualmente previsti dal Regolamento;
- b) il prospetto della composizione della gestione separata (di cui all'Allegato B del Regolamento);
- c) il prospetto di vigilanza della composizione della gestione separata (di cui all'Allegato C del Regolamento). In tale prospetto risultano indicati, oltre al tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione della gestione separata, anche il tasso minimo, quello massimo e quello medio retrocesso ai contratti.

I prospetti della composizione della gestione separata (sia l'Allegato B che il C) riportano, inoltre, l'importo delle riserve matematiche relativo sia all'insieme dei contratti collegati alla gestione separata che ai soli contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25/2008.

Per la gestione separata con periodo di osservazione annuale la Compagnia redige, entro 30 giorni dalla fine del primo semestre di ogni periodo di osservazione, il prospetto semestrale della composizione della gestione separata di cui all'Allegato D del Regolamento.

La Compagnia redige i suddetti documenti a partire dai periodi di osservazione della gestione separata che chiudono successivamente al 31 dicembre 2011 (art. 18, comma 8).

Il rendiconto riepilogativo, il prospetto annuale e il prospetto semestrale della composizione della gestione separata sono pubblicati secondo le disposizioni dell'art. 12 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, come modificato dall'art. 16 del Regolamento in oggetto.

L'art. 14 disciplina la trasmissione all'ISVAP del rendiconto riepilogativo, dei prospetti della composizione della gestione separata, della relazione della società di revisione e dell'elenco analitico delle attività della gestione separata.

Nello stesso articolo, al comma 4, è prevista la comunicazione tempestiva all'ISVAP da parte della Compagnia di qualsiasi situazione che comporti, anche in via prospettica, il mancato rispetto della sufficienza delle attività della gestione separata rispetto alle corrispondenti riserve matematiche, ai sensi dell'art. 8, corredata da informazioni circa l'ammontare della insufficienza, anche potenziale, e le modalità di ripristino della situazione di equilibrio.

L'art. 15 elenca le norme abrogate dal Regolamento e l'art. 16 aggiorna le disposizioni in materia di pubblicazione del rendiconto della gestione e dei prospetti annuale e semestrale della composizione della gestione separata.

Ai sensi dell'art. 18 per le gestioni separate costituite prima dell'entrata in vigore del Regolamento ed aperte ai nuovi contratti la Compagnia, entro il 31 dicembre 2011:

- adegua i regolamenti ai sensi dell'art. 6;
- adotta la delibera di cui all'art. 5;
- adegua il libro mastro alle nuove disposizioni di cui all'art. 12.

Per i contratti collegati a tali gestioni separate e stipulati prima della data di adeguamento del regolamento la Compagnia:

- assicura il rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 adottando idonei presidi a livello gestionale;
- invia ai contraenti, nei termini precisati al comma 3 dell'art. 18, copia del nuovo regolamento della gestione separata e delle eventuali modifiche più favorevoli apportate al contratto.

Per le gestioni separate costituite prima dell'entrata in vigore del Regolamento ISVAP in esame e chiuse ai nuovi contratti la Compagnia assicura il rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 adottando idonei presidi a livello gestionale.